



Consiglio Regionale della Campania

Consiglio Regionale della Campania

Prot. SETSG 2015.0001162/P
Del 30/10/2015 08 04 31
Da SETSG PRESCR

Al Signor Presidente della Giunta
Regionale della Campania
Via S. Lucia, n. 81
N A P O L I

Al Presidente della VI, VIII
Commissione Consiliare Permanente

Ai Consiglieri Regionali

UD Studi Legislativi e
Servizio Documentazione

S E D E

**Oggetto: Proposta di legge “Agricoltura sociale: disciplina degli agrinido, agriasilo e agritata”
(Reg. Gen. n. 76)**

Ad iniziativa dei Consiglieri Beneduce, Cesaro, E.Russo, G.Zinzi.
Depositata in data 12 ottobre 2015

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 98 del Regolamento interno

A S S E G N A

il provvedimento in oggetto a:

VI e VIII Commissione Consiliare Permanente per l'esame congiunto

Le stesse si esprimeranno nei modi e termini previsti dal Regolamento

La presente sostituisce la precedente

Napoli, **30 OTT. 2015**

IL PRESIDENTE

R. D. A. w



Consiglio Regionale della Campania

Consiglio Regionale della Campania

Prot. SETSG 2015.0001129/P

Del 23/10/2015 12 04 47

Da SETSG PRESCR

Al Signor Presidente della Giunta
Regionale della Campania

Via S. Lucia, n. 81

N A P O L I

Al Presidente della VI, VIII
Commissione Consiliare Permanente

Ai Consiglieri Regionali

UD Studi Legislativi e
Servizio Documentazione

S E D E

Oggetto: Proposta di legge "Agricoltura sociale: disciplina degli agrinido, agriasilo e agritata"
(Reg. Gen. n. 76)

Ad iniziativa dei Consiglieri Beneduce, Cesaro, E.Russo, G.Zinzi.

Depositata in data 12 ottobre 2015

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 98 del Regolamento interno

A S S E G N A

il provvedimento in oggetto a:

VI Commissione Consiliare Permanente per l'esame;

VIII Commissione Consiliare Permanente per il parere.

Le stesse si esprimeranno nei modi e termini previsti dal Regolamento

Napoli, 23 OTT. 2015

IL PRESIDENTE

RINA



Consiglio Regionale della Campania
Ufficio di Presidenza

D. Falco
H

Il Consigliere Segretario

Prot. n 031/Ben.

Napoli li, 9/10/2015

Consiglio Regionale della Campania

Prot. Gen. 2015.0013806/A
Del 12/10/2015 08 16 40
Da CR A SERASS

Al Presidente
Consiglio Regionale della
Campania
On. Rosa D'Amello

SEDE

Oggetto: Trasmissione Proposta di Legge.

Si trasmette, in allegato, la Proposta di legge "Agricoltura sociale: disciplina degli agrinido, agriasilo e agritata" ad iniziativa della sottoscritta, ai sensi dell'art. 96 del Regolamento Interno del Consiglio Regionale della Campania.

- Flora Beneduce -

ATTIVITA' LEGISLATIVA
RFG. GEN. 76

Assamblea
9.10.15



Consiglio Regionale della Campania

Proposta di Legge "Agricoltura sociale: disciplina degli agrinido, agriasilo e agritata"

Ad iniziativa del Consigliere Flora Beneduce

Armando Craxi
Flora Beneduce
[Signature]
[Signature]



Consiglio Regionale della Campania

RELAZIONE DESCRITTIVA

L' Agricoltura sociale rappresenta uno strumento favorevole allo sviluppo di interventi e servizi sociali, socio-sanitari ed educativi. La Regione Campania ha riconosciuto il ruolo multifunzionale dell'agricoltura sociale disciplinando un segmento di attività quale le fattorie sociali e gli orti sociali.

La presente proposta di legge si pone l'obiettivo di definire un modello di progetto pedagogico innovativo, realizzato in un ambiente agricolo rurale, valorizzando e riconoscendo il ruolo dell'agrinido, agriasilo e agritata.

Attraverso queste strutture è possibile offrire ai bambini, di età compresa dai tre mesi ai tre anni, l'opportunità di crescere al ritmo naturale delle stagioni, a contatto con la terra e i suoi prodotti.

Nelle aree montane e svantaggiate, dove esiste una reale necessità di servizi educativi alla prima infanzia, l'agrinido e l'agriasilo permettono di far crescere i propri figli in un continuum con l'ambiente familiare. Nelle periferie urbane, le strutture permettono ai padri e alle madri sensibili alla cultura del rurale di rafforzare il rapporto campagna-città.

L'agrinido e l'agriasilo sono organizzati e gestiti nel rispetto della legge 8 novembre 2000, n. 328 (legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), della legge regionale 5 marzo 2012 (Norme in materia di agricoltura sociale e disciplina delle fattorie e degli orti sociali). L'agrinido può inoltre organizzare servizi integrativi ai nidi d'infanzia previsti dalla l.r. 48/74 e l.r. 30/84.

L'agritata si basa su un progetto pedagogico che mira a valorizzare la casa e il contesto agricolo e rurale in cui è inserita, ritenendoli luoghi ideali per la crescita e lo sviluppo dei bambini.

[Handwritten signatures and initials]



Consiglio Regionale della Campania

RELAZIONE FINANZIARIA

La presente proposta di legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della regione Campania. Eventuali richieste di finanziamenti sono inseriti nella spesa relativa all'attuazione della legge 328/2000.

Flaibanti
Ac *P*
Elia



Consiglio Regionale della Campania

Art. 1

Finalità

1. La Regione Campania promuove l'agricoltura sociale quale aspetto della multifunzionalità delle attività agricole, per ampliare e consolidare la gamma delle opportunità di occupazione e di reddito nonché quale risorsa per l'integrazione in ambito agricolo di pratiche rivolte all'offerta di servizi finalizzati alla realizzazione di attività educative e formative di supporto alle famiglie e alle istituzioni.
2. In tale contesto, la Regione Campania definisce un modello di progetto pedagogico innovativo realizzato in un ambiente agricolo rurale, valorizzando e riconoscendo il ruolo dell'agrinido, agriasilo e agritata.

Art. 2

Attività di agrinido

1. L'agrinido è una struttura di accoglienza realizzata e gestita da un'azienda agricola sociale, singola o associata, inserita in un contesto ambientale aperto e ricco di verde lontano da fonti di inquinamento, destinata ad accogliere bambine e bambini di età compresa da tre mesi a tre anni, senza alcuna discriminazione, in grado di assicurare la realizzazione di programmi educativi, pasti e tutti gli altri servizi di cura necessari ai bambini.
2. L'agrinido è organizzato e gestito nel rispetto della legge 8 novembre 2000, n. 328 (legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), della legge regionale 5 marzo 2012 (Norme in materia di agricoltura sociale e disciplina delle fattorie e degli orti sociali). L'agrinido può altresì organizzare servizi integrativi ai nidi d'infanzia previsti dalla l.r. 48/74 e l.r. 30/84.
3. L'azienda agricola sociale per poter esercitare l'attività di agrinido deve garantire il possesso dei requisiti tecnico strutturali e funzionali, organizzativi, professionali previsti dalle vigenti disposizioni regionali.

Art. 3

Finanziamenti

1. Le aziende agricole autorizzate ed accreditate all'attività di agricoltura sociale ai sensi dell'art. 3 della l.r. 5/12 che svolgono attività di agrinido, possono richiedere finanziamenti in materia di servizi educativi per la prima infanzia. Eventuali finanziamenti sono inseriti nella spesa relativa all'attuazione della legge 328/2000.

Art. 4

Attività di agriasilo

1. L'azienda agricola può svolgere attività di agriasilo nel rispetto della normativa vigente, anche ai fini del riconoscimento della parità scolastica.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 5

Attività di agritata

1. La Regione Campania, in linea con i principi statali di cui all'articolo 8, comma 3, lettera d) della legge 328/2000, per incrementare la copertura territoriale dei servizi integrativi ai nidi d'infanzia di cui alla l.r. 48/74 e l.r. 30/84 definisce una innovativa forma di attività domiciliare alla prima infanzia, denominata agritata, rivolta a bambini da 3 mesi a tre anni in numero non superiore a due, da realizzarsi, in via sperimentale, unicamente in ambito rurale presso la casa dell'agritata collocata all'interno dell'azienda agricola.
2. L'attività di agritata è svolta all'interno di un'impresa agricola che intende assicurare, oltre alle attività agricole, attività con carattere educativo e ludico organizzate.
3. La Giunta regionale, con proprio atto, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, avvia una sperimentazione dell'attività di agritata. La sperimentazione, di durata triennale, avviene nel rispetto delle vigenti disposizioni regionali in materia di servizi integrativi alla prima infanzia.

Art. 8

Norma finanziaria

1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.

Art. 9

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.